



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO VALDENGO

Piazza Rivetti 4A - 13855 VALDENGO (BI)

TEL. 015/881517-8285506 FAX. 015/8282401 C.F. 92017990026 C.M. BIIC81700V

email: biic81700v@istruzione.it – PEC: biic81700v@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

tra il Dirigente Scolastico Prof. Paolo PAROLINI, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Giovanna CARLINO, e le OO.SS. provinciali FLCGIL, CISL scuola, UIL scuola, GILDA-UNAMS e SNALS, nonché la R.S.U. d'Istituto Andrea GAMALERO – Alessandra MIOTTO – Rosa SOZZI

PREMESSA

- La presente premessa fa parte integrante del contratto integrativo d'istituto;
- La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti;
- Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- Le relazioni sindacali sono improntate ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientate alla prevenzione dei conflitti.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. Valdengo".
2. Gli effetti decorrono dalla data della sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori qualora incompatibili;
3. Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia;
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o sopravvenute straordinarie esigenze interne;
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto nelle bacheche sindacali dell'Istituzione e alla pubblicazione di una copia dello stesso sul sito web della Scuola.
6. Il presente contratto non potrà in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica; le clausole discordanti non saranno considerati valide ed eventuali riduzioni di detti impegni potranno essere condotte d'ufficio dal D.S. mediante applicazione di un criterio *pro quota* salvo tempestivi accordi specifici in merito.
7. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di preavviso al termine dell'anno scolastico, ad iniziativa di una delle parti.

8. Si procederà in ogni caso alla stipula di un nuovo CII d'Istituto a seguito di una stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo dello stesso.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. La bacheca è allestita in via permanente nell'atrio d'ingresso della scuola secondaria di Valdengo.
2. La R.S.U. ha facoltà di tenere nell'aula insegnanti e/o nel locale centralino un raccogliatore con le comunicazioni in materia sindacale per il personale della scuola.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Le assemblee si svolgeranno nelle prime o, preferibilmente, nelle ultime ore di lezione, ad eccezione di quanto stabilito dal Contratto Decentrato Regionale.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa nelle forme sopra descritte dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza né ad assolvere ulteriori adempimenti.
6. Qualora l'assemblea riguardi il solo personale A.T.A. e non si dia luogo all'interruzione delle lezioni, va in ogni caso assicurata per tutte le sedi la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico e l'assistenza agli alunni diversamente abili presenti in Istituto.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Diritto di sciopero

1. In occasione di ogni sciopero il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. In tale comunicazione, che tutto il personale è tenuto a firmare per presa visione, il personale potrà volontariamente indicare se intende aderire allo sciopero o se intende non aderire allo sciopero.
2. Entro il termine fissato dal precedente comma e sulla base delle risultanze di quanto in esso illustrato e/o di altri dati disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, ecc.) o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Il Dirigente Scolastico può modificare l'orario di servizio, sulla base delle dichiarazioni di adesione, comunicandolo 24 ore prima dello sciopero. Il giorno dello sciopero il Dirigente Scolastico, per sopravvenute esigenze e per adesioni superiori al previsto, può riorganizzare l'orario precedentemente comunicato utilizzando il personale non scioperante solo per il numero di ore per esso previste anche con anticipo nell'arco della giornata.
4. Contingenti di personale in caso di sciopero: il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
5. Si fa comunque rinvio alle disposizioni di legge attinenti.

TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di

avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

VOCE	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO DIPENDENTE)
<i>F.I.S. A.S. 20/21 (TOLTA L'INDENNITÀ' DI DIREZIONE DSGA e sostituto pari a €3.064,41) comprensivo di economie Fis a.p.</i>	€ 26.407,22 Di cui economie a.p. € 1.610,48
<i>Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	€ 3.166,33 Di cui economie a.p. € 199,46
<i>Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)</i>	€ 1.598,24
<i>ORE ECC. PER SOST. DOC. ASSENTI</i>	€ 1.330,58
<i>Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)</i>	€ 515,75
<i>Compensi per progetti aree a rischio</i>	€ 223,20
<i>Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29.11.2007)</i>	€ 3.064,41
<i>Valorizzazione del personale</i>	€ 6.795,73
TOTALE	€ 43.101,46

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. La misura del compenso orario lordo tabellare, spettante al personale docente per tutte le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica è quella prevista dalla tabella 5 del CCNL, come di seguito specificato. Si specifica che le attività progettuali di recupero vengono computate come ore aggiuntive di insegnamento.

Ore aggiuntive di insegnamento : € 35,00

Ore aggiuntive non di insegnamento : € 17,50

- La misura del compenso orario lordo tabellare, spettante al personale A.T.A. per tutte le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica è quella prevista dalla tabella 6 del CCNL, come di seguito specificato
Area A / A super Collaboratori Scolastici e istruttori € 12,50
Area B Assistenti Amministrativi ed equiparati € 14,50
- Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione verranno utilizzate anche per la retribuzione delle attività d'insegnamento o delle attività di consulenza affidate a personale docente e ad esperti esterni all'istituto, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste.
- Per la retribuzione del lavoro straordinario del DSGA si riconosce una percentuale del 5% calcolata sul totale dei progetti finanziati dall'Unione Europea, Enti o Istituzioni pubbliche o private.
- Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 19.805,42 e per le attività del personale ATA € 6.601,81 per la quota FIS.

SUDDIVISIONE F.I.S. TRA PERSONALE DOCENTE E A.T.A.		
PERCENTUALE ATTRIBUITA IN CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO		
	DOCENTI	ATA
	75,000%	25,000%
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)		QUOTA F.I.S. PER ATA (LORDO DIP.)
€ 19.805,42		€ 6.601,81
QUOTA VALORIZZAZIONE PER DOCENTI (LORDO DIP.)		QUOTA VALORIZZAZIONE PER ATA (LORDO DIP.)
€ 5.096,80		€ 1.698,92

- Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF, ricavate tramite un sondaggio effettuato ad inizio anno.

Art. 23 – Stanziamenti FIS Docenti e ATA

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

FIS DOCENTI 20/21		a.s. 2020/2021		
ATTIVITÀ'	N.ORE	N.DOCENTI	TOTALE ORE	IMPORTI
FIS DOCENTI				€ 19.805,42
PRIMO COLLABORATORE	140	1	140	€ 2.450,00
SECONDO COLLABORATORE	50	1	50	€ 875,00
FIDUCIARIO QUAREGNA INFANZIA	25	1	25	€ 437,50
FIDUCIARIO CERRETO INFANZIA	20	1	20	€ 350,00
FIDUCIARIO PIATTO INFANZIA	20	1	20	€ 350,00
FIDUCIARIO PRIMARIA VALDENGO	80	1	80	€ 1.400,00
FIDUCIARIO PRIMARIA QUAREGNA	20	1	20	€ 350,00
FIDUCIARIO SECONDARIA VALDENGO	80	1	80	€ 1.400,00
REFERENTE INFANZIA	20	1	20	€ 350,00
REFERENTE BIBLIOTECA COMUNALE	10	1	10	€ 175,00
REFERENTE COMMISSIONE MENSA VALDENGO	5	4	20	€ 350,00
COMMISSIONE ORARIO MM	12	2	24	€ 420,00
COMMISSIONE ORARIO EE VALDENGO	12	1	12	€ 210,00
COMMISSIONE ORARIO EE QUAREGNA	6	1	6	€ 105,00
COORDINATORI DI CLASSE MM	20	8	160	€ 2.800,00
VERBALIZZATORI MM	4	8	32	€ 560,00
VERBALIZZATORI INTERCLASSE EE VALDENGO	6	1	6	€ 105,00
VERBALIZZATORI INTERCLASSE EE QUAREGNA	3	1	3	€ 52,50
VERBALIZZATORI INTERSEZIONE	3	3	9	€ 157,50
FLESSIBILITÀ' INFANZIA	12	12	144	€ 2.520,00
ANIMATORE DIGITALE	10	1	10	€ 175,00
TEAM DIGITALE	5	3	15	€ 262,50

REFERENTE COVID D'ISTITUTO	70	1	70	€ 1.225,00
REFERENTI COVID SOSTITUTI	5	9	45	€ 787,50
REFERENTE SALUTE	10	1	10	€ 175,00
REFERENTE SCUOLA SENZA ZAINO	20	1	20	€ 350,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29.11.07)	ore	Doc.	Tot ore	importi
PROGETTO DELF - ORE - FRONTALI	20	1	20	€ 700,00
PROGETTO TRINITY - ORE - FRONTALI	20	1	20	€ 700,00

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Tabella per Assistenti amministrativi – FIS	IMPORTO (lordo dipendente)
AREA ALUNNI Gestione alunni, statistiche, libri di testo, iscrizione, infortuni, protocollo (h69 *€ 14,50)	€ 1.000,50
AREA RESPONSABILE PROTOCOLLO INFORMATICO Gestione Documentale e protocollo su Regel, email e comunicazioni varie h 15 * €14,50	€ 217,50
Ore eccedenti 31*3*€14,50 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 1348,50
AREA PERSONALE DOCENTI Gestione personale, assenze , statistiche, orario, ferie e assegni familiari, protocollo h 69*€ 14,50	€ 1.000,50
Tabella per i collaboratori scolastici- FIS	IMPORTO IMPORTO (lordo dipendente)
COLLABORATORI SCOLASTICI - in servizio su 2 plessi h 10 *2 CS = 20h*€12,5	€ 250,00
Intensificazione sostituzione coll. assenti h 62*€12,5 coll.scol;	€ 775,00
assistenza COVID 1 ore * 21 CS totale 21 h*€ 12,5	€ 262,50
pulizia palestra h6 * 6CS * €12,5	€ 450,00

attività di magazzino prodotti 8h*5CS*€12,5	€ 500,00
assistenza quotidiana supporto attività insegnanti infanzia h7*9CS*€12,5	€ 787,50

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Si precisa che le ore di intensificazione compensate con il F.I.S. dovranno essere effettuate per esigenze di servizio ed autorizzate dal D.S. sentita la DSGA.; non sarà possibile retribuire ore oltre a quelle sopra indicate; le eccedenze dovranno quindi essere fruite mediante riposo compensativo.

Art. 25 - Incarichi specifici

1. In considerazione di quanto assegnato dall'accordo nazionale del 18 Novembre 2009 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del CCNL, vengono assegnate per l'anno scolastico 2020/2021 incarichi specifici al personale A.T.A. non già retribuito per gli stessi compiti dalle sequenze contrattuali relative all'art. 50 CCNL e non in possesso della 1° posizione economica; tali incarichi vengono dettagliati qui di seguito:

INCARICHI SPECIFICI	IMPORTO IMPORTO (loro dipendente)
AA - Supporto DSGA h50*1AA*€ 14.5	€ 725,00
CS - Assistenza Disabili h11 * 3CS * € 12.5	€ 412,50
CS - Flessibilità CS Covid h6 * 6CS * € 12.5	€ 450,00

Articolo 26 – Funzioni miste con finanziamento da parte dei Comuni

1. Le funzioni miste assegnate dai Comuni verranno attribuite necessariamente per le attività alle quali sono finalizzate ed al personale che le conduce. La misura dei compensi è quella indicata ed effettivamente introitata e deve intendersi come lordo dipendente e forfetaria per l'intero anno scolastico.

Art. 27 – Compensi per le attività complementari di educazione fisica

Preso atto dell'accordo nazionale del 18 Novembre 2009 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del CCNL, le risorse finalizzate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva verranno utilizzate per la retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento legate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva approvati in Istituto, nonché alla retribuzione dei coordinatori del Centro Sportivo Scolastico. Per l'anno scolastico 2020-21 i compensi per le attività sopra citate sono pari a € 515,75 L.D.

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 20/21 corrispondono a € 5.096,80 (lordo dipendente).
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c.4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due;
- tra l'importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 50% e non superiore a 100%;
- *Esempio: X= 50%, Y=100%; se il dirigente decide che l'importo base è 1.000 euro, allora il secondo importo è compreso tra 1.500 e 2.000 euro*

Art. 29 - Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 160/2019 all'art. 1, c. 249, le risorse per la valorizzazione del personale ATA (25% della quota della valorizzazione del personale = € 1.698.92) sono così distribuite:

VALORIZZAZIONE	IMPORTO IMPORTO (lordo dipendente)
CS - Rilevazione temperatura e sanificazione h60 * €12.5	€ 750,00
CS - Pulizia segreteria h25*€12.5	€ 312,50
CS - Supporto mensa h25 * €12.5	€ 312,50
AA -Supporto DSGA personale h22 * 1AA * €14.5	€ 319,00

Articolo 30 – Compensi per le Funzioni strumentali al P.T.O.F.

Alle aree individuate dal Collegio dei Docenti quali Funzioni Strumentali al P.T.O.F. vengono attribuite le somme individuate nella misura:

AREA	N.ORE	N.DOCENTI	IMPORTI
AREA 01 PTOF	25	1	€ 437,50
AREA 02 TECNOLOGIA	50	1	€ 875,00
AREA 03 CONTINUITÀ'	25	3	€ 1.312,50
AREA 04 INCLUSIONE	30	1	€ 525,00

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 32 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 33 Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Liquidazione dei compensi

1. Per attivare il procedimento di liquidazione, l'interessato presenterà una rendicontazione, secondo le modalità previste dall'incarico e su modelli forniti dalla dirigenza. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione ai giorni di assenza del personale incaricato.
2. I compensi verranno liquidati entro il termine dell'anno scolastico in corso, subordinatamente alla comunicazione ufficiale dell'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero e dei Comuni.
3. Ove si dovesse verificare la condizione che, soddisfatte tutte le richieste derivanti dalle succitate prestazioni, permanesse un avanzo rispetto alle cifre stanziare, esso verrà in ogni caso redistribuito riportandolo all'anno successivo.
4. Per tutto quanto non specificato sopra ci si rimette a quanto stipulato nel contratto di riferimento.

Articolo 35 – Impegni di Spesa

1. A norma dell'art. 51, comma 30, del D. Lvo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL vigente e quindi le risorse assegnate all'Istituto.
2. Ottenuto il visto di compatibilità finanziaria dai Revisori dei Conti il presente Contratto verrà registrato a cura della D.S.G.A. come impegno di spesa ed inserito nel Programma Annuale come residuo passivo.